

Di seguito la proposta di modifica del: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 1971, n. 1199 (in Gazz. Uff., 17 gennaio, n. 13).

Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi

Le bozze di modifica sono segnate in rosso

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA:

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente delega al Governo per il riordinamento della Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali, sostituito dall'art. 6 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, riguardante proroga, modifiche e integrazioni alla predetta delega;

Ritenuto opportuno provvedere, in attuazione della delega sopra indicata, alla semplificazione e allo snellimento dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;

Sentito il Consiglio di Stato che ha predisposto a tale fine uno schema di provvedimento in esito ad apposito incarico conferitogli ai sensi dell'art. 14 del testo unico approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054;

Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 21 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

CAPO I

RICORSO GERARCHICO

ARTICOLO N.1

Ricorso.

Art. 1

Contro gli atti amministrativi ~~non definitivi~~ è ammesso ricorso in unica istanza **all'Organo competente indicato dal successivo art. 1 bis**, per motivi di legittimità e di merito, da parte di chi vi abbia interesse.

Contro gli atti amministrativi dei Ministri, di enti pubblici o di organi collegiali è ammesso ricorso da parte di chi vi abbia interesse ~~nei casi, nei limiti e con le modalità previsti dalla legge o dagli ordinamenti dei singoli enti~~.

La comunicazione degli atti soggetti a ricorso ai sensi del presente articolo deve recare l'indicazione del termine e dell'organo cui il ricorso deve essere presentato.

ARTICOLO N.1 BIS

Soggetto decidente

Presso ogni Comune con popolazione superiore a 30.000 abitanti, Provincia o ente assimilabile alla Provincia, Regione e Presidenza del Consiglio dei Ministri è costituito un Organismo di prossimità preposto alla decisione dei ricorsi proposti a termini dell'art. 1 del presente Decreto.

Per i Comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti è competente alla decisione di cui al superiore comma l'Organismo comunale, come costituito a termini del superiore comma 1°, posto a minore distanza tra le rispettive Sedi Comunali.

Per i Comuni con popolazione eccedente i 60.000 abitanti sono costituiti Organismi comunali in ragione di uno ogni 30.000 abitanti.

Ciascun Organismo, ai fini del valido funzionamento, deve essere costituito da almeno tre persone, di cui una con funzioni di Presidente, eletta dai componenti l'Organismo mediante votazione pubblica tra gli stessi.

ARTICOLO N. 1 TER

Norme in ordine ai componenti l'Organismo decidente

I componenti l'Organismo di cui al precedente articolo 1 bis sono scelti mediante elezione popolare indetta all'uopo in ciascun Comune da parte dell'Amministrazione Comunale e devono essere in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'ammissione alla carica e funzioni di magistrati amministrativi regionali referendari di cui all'art. 14 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, con la espressa esclusione di quanti in possesso dei titoli di cui al numero 7).

Il possesso dei requisiti di ammissione può essere anche antecedente a quello della nomina di cui al precedente comma.

L'assunzione della funzione di componente dell'Organismo di cui all'art. 1 bis comporta l'incompatibilità con lo svolgimento delle funzioni indicate quali requisiti di ammissione alla carica di cui al presente articolo 1 ter e del precedente articolo 1 bis.

La durata della carica e dello svolgimento delle funzioni è di 5 anni dal conferimento della carica e non è rinnovabile.

La remunerazione dovuta ai nominati è equiparata a quella prevista per i giudici tributari di I grado.

Il soggetto nominato impossibilitato a svolgere le funzioni viene sostituito dal soggetto che occupa il primo posto utile nella relativa graduatoria comunale territoriale.

ARTICOLO 1 QUATER

Sedi

Gli Organismi di cui all'art. 1 bis devono essere posti da parte dei Comuni ove svolgono la loro attività presso la Casa Comunale o, in caso di impossibilità assoluta attestata dal Sindaco, presso locali di proprietà comunale.

ARTICOLO 1 QUINQUES

Ufficio di Segreteria

Presso la sede dell'Organismo di cui all'art. 1 bis deve essere costituito e ubicato uno specifico Ufficio di Segreteria.

Il Segretario dell'Organismo viene individuato attraverso selezione pubblica tra soggetti dipendenti pubblici di Amministrazioni non ubicate nel territorio comunale e rispetto al quale l'Organismo predetto non ha competenza territoriale.

Il Segretario deve essere munito di capacità nell'uso di strumenti informatici, attestato dall'Ente di dipendenza e deve essere inquadrato dall'Ente medesimo nella categoria contrattuale "D".

La durata dell'incarico di Segretario ha durata di 5 anni, decorrenti dalla nomina, e non è prorogabile né rinnovabile.

L'Ufficio di Segreteria è dotato, altresì, di almeno una unità di personale di supporto all'Organismo decisionale ed all'Ufficio di Segreteria.

I criteri di scelta e di nomina della o delle unità di supporto sono quelli indicati dai precedenti commi del presente articolo, con la sola eccezione del possesso della categoria contrattuale "C".

ART. 1 SEPTIES **DISPOSIZIONI GENERALI**

L'assunzione delle cariche di cui ai precedenti articoli 1 e seguenti comporta l'obbligo per i soggetti sopra indicati di essere presenti sui luoghi sede dell'Organismo di cui al superiore articolo 1 bis in tutti i giorni settimanali, esclusa la domenica, e per un numero di 6 ore giornaliere la cui decorrenza deve essere posta alla pubblica visione anche attraverso i mezzi informatici che dovranno essere costituiti dall'Ufficio di Segreteria e garantiti, anche in ordine al materia necessario ed essenziale allo svolgimento della funzione, dal Comune di ubicazione della Sede di svolgimento dell'attività dell'Organismo sopra indicato.

I soggetti facenti parte dell'Organismo predetto sono sottoposti, quanto allo svolgimento dell'attività, al vaglio della Corte dei Conti territorialmente competente.

Per ogni ulteriore presupposto e modalità di esercizio della funzione delle Commissioni quali giudici di prossimità si fa riferimento alle disposizioni di cui al presente D.P.R. n. 1199/1971, come modificato dalle superiori norme e, in carenza di specifica previsione, alle norme contenute nel Codice del Processo Amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104.

ARTICOLO N.2

Termine - Presentazione.

Art. 2

Il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il ricorso è presentato all'organo ~~competente indicato nella comunicazione o a quello che ha emanato l'atto impugnato~~ direttamente o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nel primo caso, l'ufficio ne rilascia ricevuta. Quando il ricorso è inviato a mezzo posta, la data di spedizione vale quale data di presentazione.

Il ricorso presentato nei termini di cui sopra deve contenere l'avvenuta comunicazione o notifica, anche a mezzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) all'Amministrazione che ha adottato l'atto o il provvedimento impugnato e ad almeno uno dei soggetti controinteressati, ove esistenti.

~~I ricorsi rivolti, nel termine prescritto, a organi diversi da quello competente, ma appartenenti alla medesima amministrazione, non sono soggetti a dichiarazione di irricevibilità e i ricorsi stessi sono trasmessi d'ufficio all'organo competente.~~

ARTICOLO N.3

Sospensione dell'esecuzione.

Art. 3

~~D'ufficio o~~ Su domanda del ricorrente proposta nello stesso ricorso ~~o in successiva istanza da presentarsi nei modi previsti dall'art. 2, secondo comma,~~ l'organo decidente può sospendere per gravi motivi ~~anche inaudita altera parte~~ qualora ricorrano giustificati motivi al riguardo- l'esecuzione dell'atto impugnato.

ARTICOLO N.4

Istruttoria.

Art. 4

~~L'organo decidente, qualora non vi abbia già provveduto il ricorrente, comunica il ricorso agli altri soggetti direttamente interessati ed individuabili sulla base dell'atto impugnato.~~

Entro venti giorni dalla comunicazione del ricorso gli interessati possono presentare all'organo cui è diretto deduzioni e documenti.

L'organo decidente può disporre gli accertamenti che ritiene utili ai fini della decisione del ricorso.

Rimane comunque salvo il termine di decisione del ricorso come fissato dal successivo articolo 6.

ARTICOLO N.5

Decisione.

Art. 5

L'organo decidente, se riconosce che il ricorso non poteva essere proposto, lo dichiara inammissibile. Se ravvisa una irregolarità sanabile, assegna al ricorrente un termine per la regolarizzazione e, se questi non vi provvede, dichiara il ricorso improcedibile. Se riconosce infondato il ricorso, lo respinge. Se lo accoglie per incompetenza, annulla l'atto e rimette l'affare all'organo competente. Se lo accoglie per altri motivi di legittimità o per motivi di merito, annulla o riforma l'atto salvo, ove occorra, il rinvio dell'affare all'organo che lo ha emanato.

La decisione **deve essere adottata entro il termine di 90 giorni dal deposito del ricorso secondo quanto disposto dal precedente articolo 2, comma 2°**, deve essere motivata e deve essere emessa e comunicata all'organo o all'ente che ha emanato l'atto impugnato, al ricorrente e agli altri interessati, ai quali sia stato comunicato il ricorso, ~~in via amministrativa o mediante notificazione o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.~~ **—nei modi previsti per le decisioni adottate dai Giudici Amministrativi dal Codice del Processo Amministrativo.**

ARTICOLO N.6

Silenzio.

Art. 6

Decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che l'organo adito abbia **adottato** la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, e contro il provvedimento impugnato è esperibile il ricorso all'autorità giurisdizionale competente, o quello straordinario al Presidente della Repubblica.

Rimane salvo il diritto del ricorrente a chiedere il risarcimento dell'eventuale danno derivante dalla omissione della decisione richiesta.

ARTICOLO N. 6 BIS

Impugnazione della decisione

Art. 6 bis

Le decisioni dell'Organismo di cui all'art. 1 bis sono impugnabili da parte dei soggetti ricorrenti, e da quelli resistenti o controinteressati cui il ricorso e la decisione siano stati notificati, nel termine di giorni trenta dalla notificazione della decisione, dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale ritenuto competente a termini delle disposizioni contenute nel Codice del Processo Amministrativo.

CAPO II

RICORSO IN OPPOSIZIONE

ARTICOLO N.7

Procedimento.
Art. 7

Nei casi previsti dalla legge, il ricorso in opposizione è presentato all'organo che ha emanato l'atto impugnato.

Per quanto non espressamente previsto dalla legge, valgono, in quanto applicabili e non contrastanti, le norme contenute nel capo I del presente decreto.

CAPO III

RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

ARTICOLO N.8

Ricorso.
Art. 8

Contro gli atti amministrativi definitivi è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse.

Quando l'atto sia stato impugnato con ricorso giurisdizionale, non è ammesso il ricorso straordinario da parte dello stesso interessato (A).

(A) In riferimento al presente articolo vedi: Circolare Ministero dell'Interno 27 marzo 2013 n. 9/2013.

ARTICOLO N.9

Termine - Presentazione.
Art. 9

Il ricorso deve essere proposto nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Nel detto termine, il ricorso deve essere notificato nei modi e con le forme prescritti per i ricorsi giurisdizionali ad uno almeno dei controinteressati e presentato con la prova dell'eseguita notificazione all'organo che ha emanato l'atto o al Ministero competente, direttamente o mediante notificazione o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nel primo caso l'ufficio ne rilascia ricevuta. Quando il ricorso è inviato a mezzo posta, la data di spedizione vale quale data di presentazione.

L'organo, che ha ricevuto il ricorso, lo trasmette immediatamente al Ministero competente, al quale riferisce.

Ai controinteressati è assegnato un termine di sessanta giorni dalla notificazione del ricorso per presentare al Ministero che istruisce l'affare deduzioni e documenti ed eventualmente per proporre ricorso incidentale.

Quando il ricorso sia stato notificato ad alcuni soltanto dei controinteressati, il Ministero ordina l'integrazione del procedimento, determinando i soggetti cui il ricorso stesso deve essere notificato e le modalità e i termini entro i quali il ricorrente deve provvedere all'integrazione (A).

(A) In riferimento al presente articolo vedi: Circolare Ministero dell'Interno 27 marzo 2013 n. 9/2013.

ARTICOLO N.10

Opposizione dei controinteressati.

Art. 10

I controinteressati, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione del ricorso, possono richiedere, con atto notificato al ricorrente e all'organo che ha emanato l'atto impugnato, che il ricorso sia deciso in sede giurisdizionale. In tal caso, il ricorrente, qualora intenda insistere nel ricorso, deve depositare nella segreteria del giudice amministrativo competente, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'atto di opposizione, l'atto di costituzione in giudizio, dandone avviso mediante notificazione all'organo che ha emanato l'atto impugnato ed ai controinteressati e il giudizio segue in sede giurisdizionale secondo le norme del titolo III del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e del regolamento di procedura, approvato con regio decreto 17 agosto 1907, n. 642 (1).

Il collegio giudicante, qualora riconosca che il ricorso è inammissibile in sede giurisdizionale, ma può essere deciso in sede straordinaria dispone la rimessione degli atti al Ministero competente per l'istruzione dell'affare.

Il mancato esercizio della facoltà di scelta, prevista dal primo comma del presente articolo, preclude ai controinteressati, ai quali sia stato notificato il ricorso straordinario, l'impugnazione dinanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale della decisione di accoglimento del Presidente della Repubblica, salvo che per vizi di forma o di procedimento propri del medesimo (2) (A).

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 29 luglio 1982, n. 148 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui, ai fini dell'esercizio della facoltà di scelta ivi prevista, non equipara ai controinteressati l'ente pubblico, diverso dallo Stato, che ha emanato l'atto impugnato con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 29 luglio 1982, n. 148 ha dichiarato in applicazione dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui, ai fini della preclusione dell'impugnazione contro la decisione di accoglimento del ricorso straordinario, per effetto del mancato esercizio della facoltà di scelta, prevista dal primo comma dello stesso articolo, non equipara ai controinteressati l'ente pubblico, diverso dallo Stato, che ha emanato l'atto impugnato, al quale sia stato notificato il ricorso medesimo .

(A) In riferimento al presente articolo vedi: Circolare Ministero dell'Interno 27 marzo 2013 n. 9/2013.

ARTICOLO N.11

Istruttoria del ricorso - Richiesta di parere.

Art. 11

Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine previsto dall'art. 9, quarto comma, il ricorso, istruito dal Ministero competente, è trasmesso, insieme con gli atti e i documenti che vi si riferiscono, al Consiglio di Stato per il parere.

Trascorso il detto termine, il ricorrente può richiedere, con atto notificato al Ministero competente, se il ricorso sia stato trasmesso al Consiglio di Stato. In caso di risposta negativa o di mancata risposta entro trenta giorni, lo stesso ricorrente può depositare direttamente copia del ricorso presso il Consiglio di Stato.

I ricorsi con i quali si impugnano atti di enti pubblici in materie per le quali manchi uno specifico collegamento con le competenze di un determinato Ministero devono essere presentati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che ne cura la relativa istruttoria (A).

(A) In riferimento al presente articolo vedi: Circolare Ministero dell'Interno 27 marzo 2013 n. 9/2013.

ARTICOLO N.12

Organo competente ad esprimere il parere sul ricorso straordinario.

Art. 12

Il parere sul ricorso straordinario è espresso dalla sezione o dalla commissione speciale, alla quale il ricorso è assegnato.

La sezione o la commissione speciale, se rileva che il punto di diritto sottoposto al loro esame ha dato luogo o possa dar luogo a contrasti giurisprudenziali, può rimettere il ricorso all'Adunanza generale.

Prima dell'espressione del parere il presidente del Consiglio di Stato può deferire alla Adunanza generale qualunque ricorso che renda necessaria la risoluzione di questioni di massima di particolare importanza.

Nei casi previsti nei due commi precedenti l'Adunanza generale esprime il parere su preavviso della sezione o della commissione speciale, alla quale il ricorso è assegnato (A).

(A) In riferimento al presente articolo vedi: Circolare Ministero dell'Interno 27 marzo 2013 n. 9/2013.

ARTICOLO N.13

Parere su ricorso straordinario.

Art. 13

L'organo al quale è assegnato il ricorso, se riconosce che l'istruttoria è incompleta o che i fatti affermati nell'atto impugnato sono in contraddizione con i documenti, può richiedere al Ministero competente nuovi chiarimenti o documenti ovvero ordinare al Ministero medesimo di disporre nuove verificazioni, autorizzando le parti ad assistervi ed a produrre nuovi documenti. Se il ricorso sia stato notificato ad alcuni soltanto dei controinteressati, manda allo stesso Ministero di ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri secondo le modalità previste nell'art. 9, quinto comma. Se ritiene che il ricorso non possa essere deciso indipendentemente dalla risoluzione di una questione di legittimità costituzionale che non risulti manifestamente infondata, sospende l'espressione del parere e, riferendo i termini e i motivi della questione, ordina alla segreteria l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87, nonché la notifica del provvedimento ai soggetti ivi indicati. Se l'istruttoria è completa e il contraddittorio è regolare, esprime parere (1):

- a) per la dichiarazione di inammissibilità, se riconosce che il ricorso non poteva essere proposto, salva la facoltà dell'assegnazione di un breve termine per presentare all'organo competente il ricorso proposto, per errore ritenuto scusabile, contro atti non definitivi;
- b) per l'assegnazione al ricorrente di un termine per la regolarizzazione, se ravvisa una irregolarità sanabile, e, se questi non vi provvede, per la dichiarazione di improcedibilità del ricorso;
- c) per la reiezione, se riconosce infondato il ricorso;
- d) per accoglimento e la rimessione degli atti all'organo competente, se riconosce fondato il ricorso per il motivo di incompetenza;
- e) per l'accoglimento, salvo gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione, se riconosce fondato il ricorso per altri motivi di legittimità (A).

(1) Alinea modificato dall'articolo 69, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

(A) In riferimento al presente articolo vedi: Circolare Ministero dell'Interno 27 marzo 2013 n. 9/2013.

ARTICOLO N.14

Decisione del ricorso straordinario.

Art. 14

La decisione del ricorso straordinario è adottata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero competente, conforme al parere del Consiglio di Stato. [Questi, ove intenda proporre una decisione difforme dal parere del Consiglio di Stato, deve sottoporre l'affare alla deliberazione del Consiglio dei Ministri.] (1)

[Qualora il Ministro competente per l'istruttoria del ricorso non intenda proporre al Consiglio dei Ministri una decisione difforme dal parere del Consiglio di Stato, la decisione del ricorso deve essere conforme al parere predetto.] (2)

Qualora il decreto di decisione del ricorso straordinario pronunci l'annullamento di atti amministrativi generali a contenuto normativo, del decreto stesso deve essere data, a cura dell'Amministrazione interessata, nel termine di trenta giorni dalla emanazione, pubblicità nelle medesime forme di pubblicazione degli atti annullati.

Nel caso di omissione da parte dell'amministrazione, può provvedervi la parte interessata, ma le spese sono a carico dell'amministrazione stessa (A).

(1) Comma modificato dall'articolo 69, comma 2, lettera a), punti 1) e 2), della legge 18 giugno 2009, n. 69.

(2) Comma abrogato dall'articolo 69, comma 2, lettera b), della legge 18 giugno 2009, n. 69.

(A) In riferimento al presente articolo vedi: Circolare Ministero dell'Interno 27 marzo 2013 n. 9/2013.

ARTICOLO N.15

Revocazione.

Art. 15

I decreti del Presidente della Repubblica che decidono i ricorsi straordinari possono essere impugnati per revocazione nei casi previsti dall'art. 395 del codice di procedura civile.

Nei casi previsti nei numeri 4 e 5 dell'art. 395 del codice di procedura civile il ricorso per revocazione deve essere proposto nel termine di sessanta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa o della pubblicazione del decreto impugnato nei modi stabiliti dai regolamenti particolari delle singole amministrazioni; negli altri casi il termine di sessanta giorni decorre dal giorno della scoperta o dell'accertamento del dolo o della falsità o del recupero dei documenti.

Al ricorso per revocazione sono applicabili, le norme contenute nel presente capo (A).

(A) In riferimento al presente articolo vedi: Circolare Ministero dell'Interno 27 marzo 2013 n. 9/2013.

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO N.16

Norme transitorie.

Art. 16

I ricorsi previsti dall'art. 1, primo comma, già esperibili in più gradi, continuano ad essere ammessi secondo le norme anteriori, qualora siano stati proposti o il relativo termine di proposizione sia ancora in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

I termini per la proposizione dei ricorsi previsti nei capi I e II, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, continuano a decorrere fino alla scadenza originariamente prevista, se superiori ai trenta giorni sono prorogati fino ai trenta giorni se inferiori.

La norma dell'art. 12, primo comma, si applica ai ricorsi straordinari trasmessi al Consiglio di Stato e sui quali l'Adunanza generale non abbia ancora espresso il parere alla data di entrata in vigore del presente decreto.

ARTICOLO N.17

Norma finale.

Art. 17

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto o con esso incompatibili.